CAMERA DEI DEPUTATI N. 1325

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAOLA MARTINELLI

Modifiche al regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, concernente la disciplina della professione di ingegnere

Presentata il 27 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come noto, le professioni intellettuali sono andate, negli ultimi decenni, notevolmente evolvendosi, assumendo all'interno della comunità civile un ruolo più incisivo e parzialmente distinto da quello originario.

In particolare, poi, la professione d'ingegnere, estremamente ancorata allo sviluppo tecnico-scientifico, ha assunto una fisionomia nuova che non trova più riscontro nella relativa disciplina recata dalla vigente normativa professionale ed in particolare dal regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

Consapevole delle indicate esigenze, il Consiglio nazionale degli ingegneri ha elaborato uno specifico testo che si innesta in un quadro normativo che già ha subìto importanti modifiche a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà d'ingegneria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1989, che ha recepito precise istanze del mondo culturale e professionale, nonché esigenze del mercato produttivo.

Il citato decreto, infatti, ha provveduto ad articolare il corso di studi (diploma di laurea in ingegneria) in tre settori corrispondenti ad aree scientifiche e culturali omogenee e distinti per ambiti professionali. Ciò sia per ottenere la unità formativa e scientifica di base sia per accentuare le differenze formative professionali, così come imposto dall'odierno assetto conoscitivo che richiede una rigorosa specializzazione, anche se per grandi aree.

Conseguentemente, la presente proposta di legge tiene conto della improcrastinabile necessità di adeguare l'esercizio della

professione al mutato quadro formativo istituzionale.

L'innovazione che si propone di introdurre è certamente destinata a rendere la professione d'ingegnere aderente alla mutata fisionomia che essa ha oggi assunto nel Paese e coerente con il nuovo assetto didattico del corso di laurea di ingegneria. Essa appare proprio perciò destinata a cambiare radicalmente la disciplina della professione, ispirandosi al principio affatto nuovo della necessaria distinzione degli ambiti professionali. Tale distinzione, implicando ovviamente sbocchi professionali legati a ciascuno dei settori individuati e presupponendo lo specifico esame abilitante per ciascun settore, appare radicalmente opposto a quello della unicità dell'esercizio della professione e del titolo abilitante all'esercizio stesso, che caratterizza attualmente la disciplina in vigore.

Occorre precisare, inoltre, che la prospettata settorializzazione degli sbocchi professionali meglio si conforma alla normativa comunitaria sulle professioni liberali che compara formazioni culturali e, quindi, titoli di studio, dai quali scaturiscono ambiti professionali particolarmente delimitati *ratione materiae*, come quelli per lo più vigenti nei paesi europei.

La presente proposta di legge, dunque, mira ad uniformare il sistema formativo vero e proprio (laurea ed abilitazione) all'esercizio della professione, modificando, innanzitutto, la struttura dell'albo professionale. L'innovazione fondamentale consiste, infatti, nell'articolazione dell'albo in tre settori: civile, industriale e dell'informazione. Conseguentemente, sarà anche necessario riformare, nella medesima direzione, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, onde garantire il collegamento fra corso di studi ed esercizio della professione.

Per adeguare la formazione professionale al sistema europeo, è parso indispensabile introdurre l'obbligo del tirocinio da svolgere propedeuticamente all'esame di abilitazione e, quindi, all'albo professionale.

Inoltre, intervenendo sul delicato problema degli ingegneri dipendenti, si è voluto riaffermare l'obbligo della iscrizione all'albo professionale da parte di chiunque eserciti la professione di ingegnere, sia in forma autonoma sia in forma subordinata.

Si è provveduto, poi, a definire con chiarezza le competenze professionali afferenti ciascun settore in cui verrà suddiviso l'albo professionale, recando a tal fine un'integrazione all'articolo 51 del vigente regolamento.

Onde garantire una soluzione di continuità fra il nuovo ed il vecchio ordinamento, con l'articolo 74-*bis* sono fatte salve le posizioni giuridiche soggettive di coloro i quali risultano già iscritti all'albo professionale, nonché di coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in ingegneria ed abbiano sostenuto l'esame di Stato secondo le disposizioni precedentemente in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in ingegneria ed hanno sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi degli articoli 4 e 5, l'albo professionale è distinto in tre settori:

a) settore civile;

b) settore industriale;

c) settore dell'informazione.

ART. 2.

1. All'articolo 4 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Per sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere in uno qualsiasi dei settori di cui all'articolo 2, occorre avere svolto un periodo di tirocinio, della durata di almeno un anno, presso un ingegnere iscritto all'albo professionale ovvero presso enti pubblici o privati che espletino attività ingegneristica nel settore prescelto.

Le modalità di iscrizione all'albo professionale dei praticanti e le modalità di svolgimento del tirocinio nonché la tenuta dei relativi registri da parte degli ordini provinciali degli ingegneri sono disciplinate con direttive emanate dal Consiglio nazionale degli ingegneri ».

2. Le direttive di cui al quarto comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537,

come modificato dal comma 1 del presente articolo, devono essere emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. All'articolo 5 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere è articolato nel settore civile, industriale e dell'informazione e dà accesso al corrispondente settore dell'albo professionale.

I soggetti in possesso di abilitazione professionale in uno dei settori di cui al terzo comma, possono chiedere tuttavia l'iscrizione ad altro settore, previo svolgimento del periodo di tirocinio, secondo le modalità stabilite all'articolo 4, e previo superamento del relativo esame di Stato.

Per esercitare la professione di ingegnere, sia in forma autonoma sia in forma dipendente, per tutte le attività di cui agli articoli 51 e 51-*bis*, è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale ».

ART. 4.

1. All'articolo 51 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Sono altresì di spettanza della professione di ingegnere le attività di cui al primo comma per la produzione, i servizi, la sicurezza del lavoro, degli impianti e delle costruzioni; per la gestione, l'esercizio, la manutenzione ed il controllo di mezzi, apparati, impianti, costruzioni, sistemi, processi e prodotti.

Compete, altresì, alla professione di ingegnere il collaudo dell'oggetto delle prestazioni definite nel presente articolo ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 51 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è inserito il seguente:

« ART. 51-*bis*. 1. Le attività professionali di cui all'articolo 51, di spettanza degli iscritti ai settori dell'albo professionale di cui all'articolo 2, terzo comma, hanno per oggetto:

a) settore civile: edifici, urbanizzazioni ed infrastrutture territoriali e di trasporto, sino alla predisposizione degli impianti di servizio, assetto e risorse territoriali ed ambientali, compresi suolo e sottosuolo;

b) settore industriale: macchine motrici, operatrici e per la trasformazione dell'energia, compresi i relativi organi di regolazione; impianti di produzione e distribuzione primari e secondari di qualsiasi genere, sistemi ed apparati di trasporto terrestre, marittimo, aereo e spaziale;

c) settore dell'informazione: sistemi, apparati, macchine e componenti, realizzati con tecnologie elettroniche o di altro tipo, per la produzione, raccolta, archiviazione, elaborazione, trasmissione, distribuzione, rappresentazione, utilizzazione, gestione e controllo dell'informazione in tutte le sue forme per i servizi informatici, di telecomunicazioni e telerilevamento, per le misure, per l'automazione industriale e di ufficio.

2. In ciascun settore di cui al comma 1, si intendono compresi anche i provvedimenti applicabili nell'ambito specifico ai fini del rispetto dell'ambiente ».

ART. 6.

1. All'articolo 52 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925,

n. 2537, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le opere di cui al secondo comma sono, altresì, di spettanza degli ingegneri che hanno conseguito il diploma di laurea in ingegneria edile ed il diploma di laurea in ingegneria civile, indirizzo edile ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 74 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è aggiunto il seguente:

« ART. 74-*bis*. 1. Per i professionisti che risultano già iscritti all'albo professionale e per coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in ingegneria e sostenuto l'esame di Stato secondo le disposizioni della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, nonché del regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, e successive modificazioni, restano valide le competenze professionali così come individuate agli articoli 51 e 52 del presente regolamento. Gli stessi soggetti hanno tuttavia facoltà di optare per l'iscrizione in uno solo dei settori indicati all'articolo 2 ».